

## REGOLAMENTO DEI PROFESSORI VISITATORI

### Indice

- Art. 1. Ambito di applicazione
- Art. 2. Finanziamento attività
- Art. 3. Bando di selezione
- Art. 4. Commissione di selezione
- Art. 5. Criteri di valutazione
- Art. 6. Inquadramento contrattuale
- Art. 7. Diritti e obblighi del Visiting Professor/Visiting Scholar
- Art. 8. Ulteriore attività didattica
- Art. 9. Norme finali

### Art. 1

#### Ambito di applicazione

1. Con il presente Regolamento, l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" (di seguito denominata "Ateneo"), ai fini dello sviluppo della propria offerta formativa in ambito internazionale, anche attraverso l'accoglienza di docenti stranieri, disciplina la selezione e la permanenza presso le proprie strutture didattiche e di ricerca di esperti e studiosi di elevata qualificazione scientifica, appartenenti stabilmente a Istituzioni, Università, Enti di ricerca o di alta formazione pubbliche/private non italiane, chiamati a svolgere attività di didattica anche di tipo seminariale ed eventualmente di ricerca, anche con riferimento a specifici progetti, nell'ambito di un corso di studi ad esclusione dei Master.

2. Gli esperti e studiosi di cui al comma 1, chiamati a collaborare con le strutture didattiche e scientifiche dell'Ateneo, assumono il titolo di **Visiting Professor** se svolgono attività didattica di almeno venti ore per un periodo non inferiore a 3 mesi e di **Visiting Scholar** se svolgono attività di ricerca e seminariale per almeno 10 ore e per un periodo non inferiore a 15 giorni, a seguito della presentazione di un programma approvato dal Consiglio di Dipartimento di riferimento

3. Il titolo di Visiting Professor e Visiting Scholar di cui al comma 2 è attribuito dal Rettore con proprio provvedimento, previa delibera del Consiglio di Dipartimento di riferimento. Lo status relativo è riconosciuto per tutta la durata dell'attività da svolgere nell'Ateneo.

## **Art. 2**

### **Finanziamento attività**

1. Il Rettore, subordinatamente allo stanziamento disposto dal Consiglio di amministrazione, sia con riferimento al totale delle risorse stanziato che alle eventuali modalità di destinazione delle stesse, destina, in favore dei Dipartimenti che ne facciano richiesta, i finanziamenti all'uso allocati per l'espletamento delle attività didattiche ed eventualmente di ricerca di Visiting professor/Visiting Scholar.
2. Tali finanziamenti, comprensivi delle ritenute a carico dell'Ateneo e del Visiting Professor/Visiting Scholar, coprono i compensi per le attività svolte, nonché le spese di viaggio e di soggiorno.
3. I soggiorni sono finanziati per periodi di permanenza non inferiori a 3 mesi per i Visiting Professor e non inferiori a 15 giorni per i Visiting Scholar.
4. I Dipartimenti proponenti hanno facoltà di incrementare, con fondi propri, il finanziamento erogato dall'Ateneo
5. I Dipartimenti hanno altresì la facoltà di finanziare, esclusivamente con fondi propri, Visiting Professor e Visiting Scholar nel rispetto dei dettami dell'art. 1, comma 2.

## **Art. 3**

### **Bando di selezione**

1. Per poter accedere ai contributi di cui al precedente articolo 2, comma 1, annualmente, con decreto rettorale, sul sito ufficiale d'Ateneo è pubblicato un bando interno di selezione, sulla base del quale vengono raccolte le richieste di contributo finanziario presentate dai Dipartimenti, al fine di poter ospitare uno o più Visiting Professor.
2. Le richieste sono deliberate dai Consigli di Dipartimento. Nel caso in cui le richieste siano più di una, in sede di deliberazione deve essere redatto un ordine di priorità. Non è consentito proporre lo stesso studioso in qualità di Visiting Professor al bando dell'anno accademico in corso se già risultato vincitore del finanziamento previsto dallo stesso bando nell'anno accademico precedente.
3. Le delibere di cui al comma 2 devono contenere:
  - la denominazione dell'istituzione alla quale appartiene lo studioso, con l'indicazione, laddove esistente, dell'accordo o della convenzione con l'Ateneo o con il Dipartimento medesimo;
  - la descrizione della qualificazione scientifica dello studioso proposto attraverso evidenza del "curriculum vitae", delle competenze professionali e di ogni altra informazione che assicuri una rappresentazione compiuta del profilo didattico e scientifico dello studioso;
  - la descrizione della specifica attività che il Visiting Professor/Visiting Scholar è chiamato a svolgere e il periodo di permanenza presso l'Ateneo, con la precisazione della tipologia

dell'attività da affidare, l'indicazione delle ore di docenza, avendo riguardo anche al calendario accademico;

- il nominativo di un docente interno di riferimento.

4. Per l'intero periodo di permanenza, il Dipartimento ospitante deve assicurare al Visiting Professor/Visiting Scholar adeguati spazi e attrezzature per lo svolgimento delle attività richieste.

5. Qualora i Dipartimenti facciano richiesta di Visiting Scholar si procederà, con le stesse modalità di cui al presente articolo e nell'ambito delle risorse finanziarie dei cui al comma 1 dell'art.2, ad attivare le procedure di selezione per detta tipologia di esperti e studiosi stranieri.

#### **Art. 4** **Commissione di selezione**

1. Le richieste pervenute sono trasmesse a una commissione nominata annualmente dal Rettore con apposito decreto.

2. La commissione, nello stabilire preliminarmente i criteri per la valutazione delle domande, ha il compito di valutare le domande stesse ai fini dell'ammissibilità e di formulare una graduatoria delle proposte selezionate ed accolte.

#### **Art. 5** **Criteri di valutazione**

1. La commissione valuta le richieste pervenute tenendo conto, per l'ammissibilità nonché per la formulazione della graduatoria, dei seguenti criteri generali:

- il "curriculum vitae" e il profilo accademico del Visiting Professor/Visiting Scholar;
- il prestigio dell'Ateneo di provenienza del Visiting Professor/Visiting Scholar;
- il piano delle attività didattiche ed eventualmente di ricerca da svolgere nel periodo di permanenza;
- la coerenza tra il profilo accademico del Visiting Professor/Visiting Scholar proposto e il modulo didattico ed eventualmente di ricerca che è chiamato a svolgere;
- la rilevanza del modulo didattico ed eventualmente di ricerca all'interno del corso di studio.

#### **Art. 6**

### **Inquadramento contrattuale**

1. Il rapporto con il Visiting Professor è formalizzato mediante la stipula di un contratto di diritto privato, inquadrato, ai fini fiscali, nelle collaborazioni coordinate e continuative, ai sensi della normativa vigente in materia, avente ad oggetto l'attività prevista nella candidatura. Il rapporto con il Visiting Scholar è formalizzato mediante la stipula di un contratto di prestazione occasionale, ai sensi della normativa vigente in materia, avente ad oggetto l'attività prevista nella candidatura.
2. Il compenso erogato è soggetto alla normativa fiscale e assistenziale prevista dalla vigente normativa.
3. Il Visiting Professor/Visiting Scholar può chiedere, laddove esistenti, di avvalersi delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. In tal caso, è cura dell'interessato provvedere a trasmettere la prescritta documentazione.
4. La retribuzione per la prestazione è erogata in due rate così ripartite:
  - la metà alla data di decorrenza della prestazione prevista dal contratto;
  - il saldo, previa attestazione di regolare svolgimento della prestazione da parte del Direttore del dipartimento, alla data di scadenza del contratto.
5. Nel caso di risoluzione anticipata del contratto, per qualsiasi causa, il corrispettivo previsto deve essere riproporzionato al periodo in cui il contratto ha avuto regolare effetto.

### **Art. 7**

#### **Diritti e obblighi del Visiting Professor/Visiting Scholar**

1. Il Visiting Professor/Visiting Scholar è tenuto a svolgere le proprie attività secondo il programma didattico ed eventualmente di ricerca concordato con la struttura ospitante e ad attenersi alle disposizioni interne in tema di sicurezza dei luoghi di lavoro e delle banche dati, di organizzazione amministrativa e contabile, nonché del Codice etico.
2. Per le attività svolte, il Visiting Professor/Visiting Scholar produce una relazione vistata dal Direttore del dipartimento ospitante e, al termine della sua permanenza in Ateneo, una relazione sulle attività svolte da sottoporre al medesimo.
3. Il Visiting Professor/Visiting Scholar può far parte delle commissioni di esame di profitto e di esame finale per il conseguimento del titolo di laurea.
4. Durante il periodo di permanenza al Visiting Professor/Visiting Scholar sono garantiti:
  - a) una postazione di lavoro all'interno del Dipartimento ospitante;
  - b) una copertura assicurativa per infortuni;
  - c) l'accesso alle risorse informatiche dell'Ateneo;
  - d) l'accesso alle biblioteche dell'Ateneo.
5. Nel caso di provenienza da Paesi extraeuropei, il Visiting Professor/Visiting Scholar deve provvedere autonomamente alla copertura assicurativa per spese mediche.

6. L'eventuale svolgimento di "attività assistenziale" è disciplinata da apposito accordo tra l'Ateneo e l'ente assistenziale.

### **Art. 8** **Ulteriore attività didattica**

Al fine di favorire l'internazionalizzazione dell'offerta formativa, con le modalità di quanto disposto dall'articolo 2, punto 1, lett. b), e dall'articolo 7 del Regolamento per il conferimento degli incarichi di insegnamento, emanato ai sensi dell'articolo 23 della legge n. 240/2010, su proposta del Dipartimento proponente, al Visiting Professor/Visiting Scholar con il suo consenso, possono essere conferiti ulteriori incarichi di insegnamento, mediante "affidamento" a titolo oneroso o gratuito.

### **Art. 9.** **Norme finali**

1. Della presenza e dell'attività nell'Ateneo del Visiting Professor/Visiting Scholar deve essere data adeguata evidenza e informazione sul sito web dell'Ateneo, anche in funzione del ricevimento di studenti e del contatto con la comunità accademica.
2. Ai fini conoscitivi e valutativi, è costituita nell'Amministrazione centrale un'anagrafe dei Visiting Professors/Visiting Scholar contenente tutte le informazioni e i risultati delle attività svolte.
3. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari in vigore.